



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 256/2024

sul ricorso in riassunzione in materia di pensioni, iscritto al n. **69244/C** del registro di Segreteria, depositato in data 19 giugno 2023.

Ad istanza di

P. R. M. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS,
rappresentata e difesa per procura allegata al ricorso introduttivo dall'avv.
Anna Marino (C.F. MRNNNA35H44L331V - PEC:
anna.marino@avvocatitrapani.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'avv. Eleonora Zampardi sito in Palermo nella Via XX
Settembre n. 64.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale
rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F.:
NRRTNG70H55F061Y - PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e
dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F.: GRMFNC64R17F158V - PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via M.
Toselli n. 5.

NEI CONFRONTI DI

Aeronautica Militare-Comando 37° Stormo in persona del rappresentante legale *p.t.*, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 3 luglio 2024, l'avv. Francesco Russo su delega orale per la ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'odierna ricorrente proponeva ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte formulando in via preliminare eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e chiedendo in subordine nel merito di vedersi riconoscere il diritto alla declaratoria di irripetibilità dell'indebito accertato dall'INPS sul trattamento pensionistico in godimento, con contestuale condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme finora trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

I.a. Parte ricorrente rappresentava di avere svolto la propria attività lavorativa presso il Ministero della difesa-Comando 37° Stormo Trapani-Birgi in qualità di assistente amministrativo e di essere titolare del trattamento pensionistico cat. OMISSIS n. OMISSIS liquidato dal 1° novembre 2017, data di avvenuto pensionamento.

La stessa rappresentava di avere ricevuto in data 22 maggio 2022 comunicazione da parte dell'INPS avente ad oggetto la ripetizione di indebito pensionistico, quantificato in euro 3.699,59 a far data dall'inizio

della sua corresponsione.

Parte ricorrente rappresentava che, avverso tale provvedimento, in data 30 settembre 2022 proponeva ricorso presso il Tribunale di Marsala in funzione di Giudice del lavoro, il cui testo veniva integralmente riportato, al fine di ottenere il riconoscimento della suddetta pretesa.

L'INPS si costituiva nell'incardinato giudizio n. 2414/2022 R.G., eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei conti.

In data 24 aprile 2023 parte ricorrente depositava nelle more del procedimento civile note di trattazione scritta con le quali si opponeva all'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'INPS, sostenendo che la controversia non trattava il diritto alla pensione bensì l'errore dell'INPS all'atto della liquidazione della stessa.

Con sentenza n. 340/2023 il Tribunale di Marsala - Sez. lavoro accoglieva l'eccezione formulata dall'INPS e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione declinandola in favore della Corte dei conti.

Parte ricorrente riassumeva, quindi, il giudizio innanzi a questo Giudice contabile, argomentando come segue.

Preliminarmente, parte ricorrente eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte, rilevando che la controversia in esame verterebbe in materia di esclusiva competenza del Giudice ordinario, giacché avente ad oggetto l'indebita ripetizione di somme erogate dall'Istituto e non il diritto della ricorrente alla corresponsione del trattamento pensionistico.

Nel merito, parte ricorrente rappresentava che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione il principio del legittimo affidamento del pensionato

sancito dall'art. 52, co. 2 della L. n. 98/1998 e dall'interpretazione autentica di tale norma fornita dall'art. 13 della L. n. 412/1991, in forza del quale l'INPS non potrebbe procedere alla ripetizione delle somme erroneamente erogate ed indebitamente acquisite dal pensionato nel caso in cui tale percezione non sia dovuta a dolo dell'interessato.

In tal senso, parte ricorrente rappresentava di avere comunicato tempestivamente le proprie dichiarazioni reddituali annuali, così da adempiere totalmente a tutti gli obblighi documentali ad essa richiedibili, risultando la corresponsione delle somme non dovute come attribuibile esclusivamente ad un'erronea valutazione realizzata dall'INPS in merito alla verifica della sua situazione reddituale.

I.b. Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare l'esclusiva competenza del Giudice del lavoro in quanto trattasi di indebito previdenziale.

- In subordine, e senza rinuncia alla suddetta eccezione formulata:

- ritenere e dichiarare che la sig.ra P. R. M., non sussistendo l'indebito richiesto dall'Istituto convenuto, nessuna somma deve restituire all'INPS;
- condannare l'INPS alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute con gli interessi e la svalutazione come per legge.

II. Con decreto del 30 giugno 2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 7 novembre 2023.

III. Con memoria depositata in data 25 ottobre 2023 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto integrale del ricorso poiché ritenuto infondato nel fatto e nel diritto.

L'Istituto rilevava preliminarmente l'erroneità della pretesa irripetibilità

delle somme percepite dalla ricorrente in virtù dell'applicazione del dettato normativo contenuto negli artt. 52, co. 2 della L. n. 98/1998 e 13 della L. n. 412/1991, in quanto tale disciplina si applicherebbe esclusivamente alle pensioni gravanti sulla gestione privata dell'INPS e non anche agli indebiti pensionistici dei pubblici dipendenti.

Si deduceva, inoltre, che, anche a voler ritenere applicabile la predetta disciplina, parte ricorrente non avrebbe adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, non avendo dedotto o provato in ordine all'asserita incongruità dei dati economici certificati dall'amministrazione datoriale ed utilizzati dall'Istituto per la riliquidazione della pensione e sulle concrete ragioni fondanti la presunta inesistenza ed irripetibilità della pretesa creditoria in questione.

Con riferimento all'erroneità dei calcoli riguardanti la riliquidazione del trattamento pensionistico della sig.ra P., l'Istituto rappresentava di aver liquidato la pensione oggetto di causa e riliquidato lo stesso trattamento sulla scorta dei dati certificati dal datore di lavoro pubblico, in quanto unico Organo competente nel certificare la posizione giuridica ed economica del dipendente, cosicché alla documentazione predisposta dall'Amministrazione dovrebbe riconoscersi carattere vincolante per l'Ente previdenziale, che sarebbe tenuto a liquidare il trattamento esclusivamente sulla scorta di quelle risultanze documentali.

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione resa dall'INPS, l'indebito sarebbe scaturito dalla riliquidazione della pensione in godimento sulla scorta dell'applicazione dei miglioramenti contrattuali del CCNL 2016-2018, quali dati economici trasmessi dall'Ente di appartenenza, e che a seguito di

ulteriore verifica dei dati di ultimo miglio sollecitata all'Amministrazione datoriale con PEC dell'Istituto del 26.01.2022, l'Ente datore di lavoro comunicava con PEC del 31.01.2022 di aver provveduto al ricalcolo dell'inquadramento economico della sig.ra P., cui poi l'INPS si era adeguato in sede di riliquidazione del trattamento pensionistico.

IV. All'udienza del 7 novembre 2023, in considerazione della prospettazione dell'INPS secondo cui l'indebito previdenziale sarebbe dipeso dai nuovi dati retributivi trasmessi dall'ex Amministrazione datoriale, con ordinanza a verbale si disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Aeronautica Militare-Comando 37° Stormo di Trapani-Birgi, fissando l'udienza di discussione per il 6 marzo 2024.

V. In data 1° marzo 2024 parte ricorrente depositava note di udienza in cui contestava le motivazioni addotte dall'Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione e risposta, insisteva sul difetto di giurisdizione di questa Corte e deduceva che la giurisprudenza recente con riferimento alla percezione di somme indebite in buona fede ed in mancanza di cause illecite ha applicato il principio dell'irripetibilità nel caso di applicazione errata delle norme poste in via esclusiva in capo all'Amministrazione procedente, richiamando l'art 162 co. 7 del DPR 1092/1973.

VI. All'udienza del 6 marzo 2024 le parti si riportavano agli atti chiedendo la decisione. Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

All'esito della relativa camera di consiglio con ord. n. 34/2024 si disponeva a carico dell'Aeronautica Militare-Comando 37° Stormo di Trapani-Birgi la trasmissione del fascicolo amministrativo della ricorrente e di una relazione sui fatti di causa, fissando l'udienza di prosecuzione per l'8 maggio 2024.

All'esito di quest'ultima udienza, non avendo l'Amministrazione datoriale trasmesso quanto richiesto, con ord. n. 58/2024 veniva reiterato l'incombente istruttorio, fissando l'udienza di prosecuzione per il 3 luglio 2024.

VII. All'udienza pubblica del 3 luglio 2024 le parti si riportavano agli atti, chiedendo che il giudizio fosse deciso.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio è la irripetibilità dell'indebito previdenziale accertato dall'INPS sulla pensione in godimento della ricorrente per i ratei percepiti nel periodo da novembre 2017 a maggio 2022 a seguito di riliquidazione del suddetto trattamento pensionistico sulla base dei nuovi dati economici comunicati dalla ex Amministrazione datoriale della ricorrente.

1.1. In via pregiudiziale va dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia dell'Aeronautica Militare-Comando 37° Stormo che non si è costituita in giudizio, pur essendo stato integrato ritualmente il contraddittorio nei suoi confronti per ordine di questo Giudice ai sensi dell'art. 160-bis c.g.c.

1.2. Sempre in via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte ex art. 17 c.g.c. e art. 59 L. 69/2009 dopo che il Tribunale di Marsala-Sez. lavoro con sentenza n. 340/2023 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

È stato rispettato, infatti, il termine fissato da quest'ultima disposizione normativa secondo cui "1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di

giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione ... 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito".

Infatti, nel caso in esame, la sentenza n. 340/2023 del Tribunale di Marsala-Sez. Lavoro è stata pubblicata in data 09.05.2023 mentre il ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte è stato depositato in Segreteria in data 19 giugno 2023 per cui è stato rispettato il suddetto termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la giurisdizione.

1.3. In ultimo, sempre in via pregiudiziale, va affrontata la questione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia eccepita da parte ricorrente sulla base della prospettazione attorea secondo cui l'oggetto della controversia non riguarda "il diritto a pensione bensì l'errore dell'INPS all'atto della liquidazione".

La ricorrente, pur avendo tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a questa Corte a seguito di declinatoria di giurisdizione dal parte del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ha insistito nel difetto di giurisdizione del Giudice contabile pensionistico a conoscere la causa reiterando in questa sede gli argomenti già dedotti nel giudizio innanzi al

giudice ordinario per contrastare l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ivi sollevata dall'INPS.

L'eccezione è manifestamente infondata per le considerazioni di seguito svolte.

Secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte suprema “rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la controversia relativa non solo all'impugnazione di provvedimenti dell'Amministrazione che concedono, rifiutano o riducono il trattamento di pensione o gli elementi accessori alla pensione, ma anche all'impugnazione di provvedimenti di addebito al pensionato di somme pensionistiche indebitamente percepite e di ripetizione delle stesse (Cass. civ., S.U. 29.10.1974, n. 3246). È stato precisato, al riguardo, che il giudizio della Corte dei conti deve spingersi su qualunque atto di rifiuto o di riduzione che incida sull'“an” o sul “quantum” del diritto al vitalizio stesso, rientrando, perciò, nella giurisdizione della Corte dei conti non solo le controversie relative alla liquidazione della pensione, ma anche quelle relative ai provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di pensione (S.U., 22.2.1976, n. 630), giacché anche questi provvedimenti incidono sul diritto al “quantum” della pensione; e, in particolare, le controversie relative a domande che investano anche soltanto atti di recupero di assegni pensionistici già corrisposti e che vengano avanzate sotto il profilo della irripetibilità di quanto riscosso in buona fede e destinato ai bisogni alimentari, in considerazione della stretta connessione o dipendenza delle relative questioni rispetto alla materia pensionistica (S.U., 19.7.1982, n. 4221; 25.10.1982, nn. 5531 e 5532; 21.5.1986, n. 3373; 7.7.1988, n. 4503)” [Cass. civ., SS.UU., sent. n. 3284/1989].

Si tratta di orientamento costante confermato anche successivamente dal Giudice della giurisdizione (cfr. Cass. civ., SS.UU., *ex multis*: 3590/1989, 3733/1994, 8682/1996, 1102/2004, 512722/2005, 5430/2008, 26252/2018).

Di contro, la controversia appartiene al giudice ordinario quando la controversia non riguarda l'ammontare del trattamento pensionistico ma la sola fondatezza della azione di ripetizione di indebito dell'Istituto previdenziale come nel caso di controversia sulla debenza dell'intero rateo corrisposto *post mortem* del pensionato, incamerato dagli eredi (cfr. Cass., SS.UU., *ex multis*: sent. n. 22381/2011; ord. 18172/2017) o la fondatezza dell'azione di recupero dell'INPS dei ratei di pensioni di reversibilità percepiti dal figlio del dante causa oltre il compimento dell'età di 26 anni (Cass., SS.UU., ord. 9436/2023).

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche applicate al *petitum* sostanziale dell'odierna fattispecie risulta evidente che la cognizione della controversia spetta alla Corte dei conti in quanto la contestazione dell'indebito previdenziale deriva dal diverso ammontare del trattamento pensionistico attribuito dall'INPS alla ricorrente in sede di riliquidazione della sua pensione sulla base dei nuovi dati retributivi comunicati dall'Amministrazione datoriale.

2. Esaurite le questioni pregiudiziali o preliminari e passando al merito, il ricorso è fondato per le considerazioni che vengono di seguito esplicitate.

2.1. Innanzitutto, è opportuno ricostruire la complessa vicenda pensionistica, oggetto di controversia, alla luce della documentazione prodotta dalle parti.

La ricorrente è titolare di pensione anticipata (*ex-anzianità*) OMISSIS (iscrizione numero OMISSIS), liquidata con il sistema misto 2012 a

decorrere dal 01/11/2017 in qualità di *ex* dipendente dell'Ente Comando 37

Stormo Trapani-Birgi, dopo essere cessata dal servizio il 31/10/2017 per

dimissioni volontarie/recesso del dipendente.

Tale pensione ha avuto una prima liquidazione con atto n. OMISSIS della

Direzione provinciale di Trapani dell'INPS trasmesso dall'Istituto alla

ricorrente con nota del 28.09.2017 (cfr. all. memoria INPS “provvedimento

liquidazione - determina 1”). Tale atto di liquidazione non contiene alcuna

qualificazione di provvisorietà o definitività anche se dagli atti del fascicolo

risulta che tale pensione era da considerare provvisoria come emerge

dall'oggetto della nota del 19.10.2021 trasmessa dall'*ex* Amministrazione

datoriale dove è indicato “Assistente Amministrativo P. R. M. nato

OMISSIS in pensione provvisoria dal 01/09/2017” (cfr. all. 2 “Lettera P.

AMI” del ricorso).

Sul punto si osserva che, come affermato da condivisibile giurisprudenza

contabile, il passaggio alla liquidazione delle pensioni con modalità

definitiva fin dalla decorrenza, previsto dalla circolare INPDAP n. 34 del 17

dicembre 2003, è solo tendenziale, persistendo la possibilità di evenienze

impeditive dell'immediato cristallizzarsi dei relativi importi (cfr. C. conti, *ex*

multis, Sez. giur. Liguria, sent. n. 46/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata)

in quanto deve essere valorizzata “la circostanza che il calcolo delle

spettanze pensionistiche venga operato qualche mese prima del collocamento

a riposo del dipendente e quindi non sull'effettiva contribuzione versata sino

alla data del collocamento in quiescenza ma sulla base di un'anticipazione

delle denunce mensili non ancora pervenute all'INPS ...” e considerato,

inoltre, che “le retribuzioni impiegate per il computo dell'assegno non sono

quelle definitive poiché occorre attendere la stipula dei contratti collettivi di lavoro concernenti le ultime annualità di servizio dei dipendenti e la successiva applicazione dei relativi benefici contrattuali” (C. conti, Sez. giur. FVG, sent. n. 30/2022).

Ed è proprio quest’ultima evenienza che viene in rilievo nella fattispecie avendo il Servizio amministrativo dell’Aeronautica militare-37 Stormo con comunicazione, prot. M-D ATP001 REG2021 0021663 19-10-2021, inviata con raccomandata A/R all’INPS di Trapani e alla sig.ra P. R. M. trasmesso, ai fini della riliquidazione della pensione della ricorrente, l’“Inquadramento redatto ai sensi del CCNL 2016-2018”, rappresentando che l’“Ultimo Miglio” è stato effettuato sul sistema Nuova Passweb” (all. 2 del ricorso).

Da tale inquadramento per applicazione del CCNL 2016-2018 emerge il dato di uno stipendio in godimento al 01.03.2018 di euro 23.359,08 che è inferiore a quello in godimento al 01.01.2017 (euro 22.423,48).

A seguito di tale comunicazione della ex Amministrazione datoriale della ricorrente e della richiesta di chiarimenti dell’INPS di Trapani inoltrata con PEC del 26.01.2022 da parte dell’INPS di Trapani e della risposta del Servizio amministrativo del 37°Stormo Trapani-Birgi dell’Aeronautica militare trasmessa con PEC del 31.01.2022 in cui è stata confermata la correttezza dei nuovi dati inseriti trasmessi in data 19.10.2021, l’Istituto previdenziale ha riliquidato la pensione della ricorrente con atto n. OMISSIS indicando nel campo Note “Riliquidazione pensione per applicazione del CCNL 2016/18”.

A seguito di tale riliquidazione veniva determinato un importo di pensione pari a euro 22.085,46 (derivante da una retribuzione alla cessazione di euro

26.051,60) che era inferiore rispetto all'importo liquidato in prima istanza nel 2017 che era pari a euro 22.780,40 (derivante da una più alta retribuzione alla cessazione di euro 27.137,06).

Dopo tale riliquidazione la Direzione provinciale dell'INPS di Trapani con nota del 20.05.2022 avente ad oggetto "Recupero importo non dovuto pagato sulla pensione della sig.ra P. R. M. OMISSIS (Iscrizione numero OMISSIS)" ha comunicato alla ricorrente la sussistenza di un indebito previdenziale diretto sulla sua pensione in godimento per un importo netto di euro 3.699,50 maturato sui ratei percepiti da novembre 2017 a maggio 2022 derivante da "Importo della pensione annua lorda (PAL) superiore al dovuto. Importo della tredicesima mensilità superiore al dovuto" e le seguenti modalità di recupero: a) trattenuta di euro 200,78 per 2 rate sulla pensione cat. OMISSIS n. OMISSIS a decorrere dalla rata 07/2022; b) trattenuta di euro 274,83 per 12 rate sulla pensione cat. OMISSIS n. OMISSIS a decorrere dalla rata 09/2022.

Sulla base di tali modalità di recupero ne deriverebbe che l'indebito di cui è causa è stato già oggetto di integrale restituzione.

2.2. Come detto parte ricorrente contesta la irripetibilità di tale indebito previdenziale per cui il *petitum* non riguarda la legittimità della riliquidazione in diminuzione della pensione della ricorrente né la corretta quantificazione del conseguente indebito, poiché su tali questioni non c'è controversia, ma essa ha ad oggetto esclusivamente l'irripetibilità dell'indebito pensionistico di euro 3.699,50 e la conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione di tale somma oltre interessi. La domanda attorea è sorretta dalla prospettazione che tale indebito sarebbe da

imputare ad errore commesso dall'INPS al momento della liquidazione e per

assenza di alcuna condotta imputabile alla ricorrente che abbia potuto dare

causa all'indebito oggetto di giudizio, avendo sempre la stessa inviato

all'Ente competente le proprie dichiarazioni dei redditi.

In primo luogo, si osserva che nella fattispecie non viene in rilievo la

disciplina dell'indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti

redditali come ha erroneamente dedotto parte ricorrente nel ricorso.

Infatti, alla luce della superiore ricostruzione, nel caso di cui è giudizio trova

applicazione, invece, la disciplina dell'indebito derivante dalla differenza tra

la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione ai sensi dell'art.

162, co. 7, d.P.R. 1092/1973 come invocato dalla difesa attorea nelle brevi

note depositate in data 1° marzo 2024 in vista dell'udienza del 6 marzo

2024.

Come affermato dalla giurisprudenza contabile (cfr., C. conti, SS.RR. n.

7/2011/QM) il provvedimento provvisorio emesso ai sensi dell'art. 162

d.P.R. 1092/1973 non può essere equiparato a quello definitivo per cui al

relativo indebito scaturente dal conguaglio a debito tra la liquidazione

provvisoria e quella definitiva della pensione non può essere applicata la

regola sull'indebito pensionistico scaturente dalla modifica della pensione

definitiva ex art. 206 del medesimo Testo Unico.

Il richiamato art. 162, co. 7 del d.P.R. 1092/1973 dispone che “Qualora

l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal

decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello

attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle

necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito”.

Tale disposizione normativa pur prevedendo un obbligo di recupero a seguito di conguaglio a debito derivante da liquidazione definitiva successiva a quella provvisoria, non indica un termine ultimo entro il quale l'INPS deve esercitare tale potere di modifica *in peius* del trattamento pensionistico in godimento, per cui la riliquidazione peggiorativa potrebbe intervenire anche dopo molti anni esponendo il pensionato ad azioni di recupero oltre un tempo ragionevole.

Con riferimento a tale questione bisogna considerare che la disciplina dell'art. 162 d.P.R. 1092/1973, per come interpretata dalla Corte costituzionale e della Corte di cassazione, presenta caratteri derogatori sia rispetto alla disciplina sugli indebiti delle pensioni private prevista dall'art. 52, co. 2, L. 88/1989 e dall'art. 13, co. 1, L. 412/1991 secondo cui "l'indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all'I.N.P.S." (cfr. Cass., Sez. L., 3802/2019), sia rispetto alla disciplina generale in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. la quale stabilisce una tendenziale totale ripetibilità senza che venga in rilievo la scusabilità dell'errore e la buona fede del percettore con il solo limite della prescrizione decennale e nei limiti indicati dalla recente pronuncia del Giudice delle leggi (cfr. Corte cost., sent. 8/2023).

In materia di indebito scaturente dal conguaglio a debito tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva della pensione si è avuto nel tempo un contrasto giurisprudenziale sul quale l'Organo nomofilattico della giurisprudenza contabile è intervenuto con diverse pronunce modificando nel

tempo il suo orientamento.

In un primo momento, è stata affermata la regola della totale ripetibilità in ogni caso dell'indebito emerso in quanto si era ritenuto che la provvisorietà della pensione rendesse giuridicamente irrilevante la ricorrenza dello stato di buona fede ovvero dell'affidamento del pensionato pubblico, pur in presenza di un notevole lasso di tempo tra la liquidazione provvisoria e quella definitiva (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 1/1999/QM) mentre successivamente è stata affermata la regola opposta dell'irripetibilità se l'Ente liquidatore della pensione non avesse rispettato i termini procedurali fissati per l'adozione del provvedimento definitivo (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 7/2007/QM).

In ultimo, l'Organo nomofilattico ha affermato una regola intermedia tendente ad escludere ogni automatismo fondato esclusivamente sull'inosservanza dei termini procedurali per l'adozione del provvedimento definitivo affermando che “lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla

maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo" (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 2/2012/QM).

2.3. A tale orientamento questo Giudice ritiene di doversi conformare, anche per l'efficacia che la legge attribuisce alle decisioni delle Sezioni Riunite di questa Corte in sede giurisdizionale (art. 117 c.g.c.), applicando i suddetti principi alla fattispecie concreta.

In primo luogo, è evidente che la riliquidazione della pensione della ricorrente in applicazione del CCNL 2016-2018 è avvenuta con notevole ritardo considerato che il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, applicabile al personale civile del Ministero della difesa, è stato sottoscritto in data 12 febbraio 2018 mentre la pensione della ricorrente è stata riliquidata dopo il mese di gennaio 2022 a quasi 4 anni e mezzo dalla prima liquidazione e dopo 4 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni del suddetto contratto collettivo nazionale.

Tale circostanza temporale per la sua notevole durata costituisce nella fattispecie un fatto oggettivo che rileva di per sé (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 228/2020), considerato che l'ex Amministrazione datoriale, non essendosi costituita in giudizio, non ha prospettato alcuna ragione volta a giustificare una applicazione della suddetto nuovo CCNL 2016-2018 a 4 anni dalla sua entrata in vigore e a distanza di quasi 4 anni e mezzo dalla prima liquidazione del trattamento al momento del collocamento in quiescenza. Inoltre, nella fattispecie assume valore dirimente quando

previsto dall'art. 2, co. 3 del suddetto CCNL secondo cui "Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione" (giorno successivo dalla sua stipulazione).

Non v'è dubbio, quindi, che un periodo di più di oltre 4 anni sia un tempo talmente ampio da risultare irragionevole e tale da giustificare il formarsi nella ricorrente del legittimo affidamento sulla definitività della misura della pensione percepita considerato, peraltro, che il primo provvedimento di liquidazione del suo trattamento pensionistico non conteneva esplicitamente alcuna qualificazione del suo carattere provvisorio.

A ciò si aggiunga che l'indebito è sorto per l'esclusivo ritardo con cui l'ex Amministrazione datoriale della ricorrente ha comunicato i nuovi dati economici dopo l'entrata in vigore del CCNL 2016-2018 mentre l'INPS, una volta che ha acquisito tale comunicazione del 19 ottobre 2021, ha provveduto nel giro di pochi mesi alla riliquidazione del trattamento.

Di tale ritardo sui tempi di applicazione del nuovo CCNL 2016-2018 non può essere chiamato a risponderne la ricorrente in quanto dagli atti non emerge alcun elemento di fatto idoneo ad escludere la sua buona fede e l'affidamento incolpevole su quanto percepito.

In conclusione, il notevole lasso di tempo trascorso tra l'entrata in vigore del CCNL 2016-2018 e la sua applicazione alla pensione della ricorrente unitamente all'insussistenza di un concorso doloso o anche solo colposo della stessa nel notevole ritardo con cui l'Amministrazione ha applicato tale sopravvenuta disciplina contrattuale inducono questo Giudice a ritenere che sia assolutamente verosimile che tali condizioni di fatto abbiano ingenerato e

consolidato nel tempo il convincimento della ricorrente sulla irripetibilità di quanto fino a quel momento percepito in buona fede.

3. Alla luce delle superiori considerazioni va accolto il ricorso e va dichiarata l'irripetibilità della somma di euro 3.699,50 indebitamente percepita e, per l'effetto, le trattenute già operate sui ratei di pensione vanno restituite in linea capitale maggiorate degli interessi legali sulla base del seguente principio di diritto "Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa" (cfr. C. conti, SS.RR. sent. n. 33/2017/QM).

In considerazione che dalla comunicazione di indebito del 20 maggio 2022 risulta che il recupero è iniziato sul rateo pensionistico del mese di luglio 2022 e doveva completarsi nel rateo del mese di agosto 2023 e il ricorso ex art. 442 c.p.c. introduttivo del giudizio originario, di cui questo giudizio costituisce la prosecuzione in riassunzione, è stato depositato presso il Tribunale di Marsala il 09.10.2022, gli interessi legali vanno calcolati da quest'ultima data per le rate recuperate antecedentemente ad essa e dalle singole ritenute mensili per le rate recuperate successivamente.

4. Le spese di lite, considerato che il suddetto indebito pensionistico è imputabile all'ex Amministrazione datoriale, vanno poste per il principio

della soccombenza a carico di Aeronautica Militare-Comando 37° Stormo e

liquidate come da dispositivo in favore della ricorrente da distrarsi in favore

del procuratore dichiaratosi antistatario.

Per le stesse considerazioni le spese di lite vanno compensate integralmente

tra la ricorrente e l'INPS.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio

di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto,

- dichiara l'irripetibilità dell'indebito pensionistico di euro 3.699,50;

- condanna l'INPS alla restituzione dell'importo già recuperato del suddetto

indebito pensionistico, con la corresponsione degli interessi legali a

decorrere dalla data del 09.10.2022 per le rate recuperate antecedentemente

ad essa e dalle singole ritenute mensili per quelle recuperate

successivamente;

- condanna l'Aeronautica Militare-Comando 37° Stormo INPS al pagamento

delle spese di lite in favore della ricorrente che sono liquidate in euro 800,00

(ottocento/00) da distrarsi in favore del procuratore dichiaratori antistatario;

- compensa integralmente le spese di lite con l'INPS;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

Il Giudice

